

D.L. 73 – 25/05/2021 «Sostegni-bis»
CFP Automatico e sul CFP «aprile/marzo»... in pratica

CFP Sostegni-bis «automatico»

- Commi 1-4 dell'articolo 1 D.L. 73 – 25/05/2021 «Sostegni-bis»
- Riconoscimento in automatico, con le medesime modalità indicate nell'istanza originaria, di una somma pari a quella riconosciuta a seguito di istanza ex art. 1 D.L. 41/2021 (decreto Sostegni).

CFP Sostegni-bis «automatico»

Beneficiari	I contribuenti che hanno già ottenuto il CFP decreto Sostegni (art. 1 D.L. 41/2021)
Condizioni	<ul style="list-style-type: none"> • Partita IVA ancora attiva alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis • Contributo a fondo perduto Sostegni riconosciuto debitamente • Assenza di rinuncia al CFP Sostegni • CFP Sostegni non restituito
Istanza	Non necessaria: il contributo sarà riconosciuto automaticamente
Ammontare	100% del CFP Sostegni
Fruizione	Con le medesime modalità già indicate in sede di istanza di richiesta CFP Sostegni (accredito in conto corrente oppure credito di imposta da utilizzare in compensazione con modello F24).

CFP Sostegni-bis «automatico»

- Accredito in conto corrente (quando?)
- Disponibilità del credito per la compensazione

Informazione (al momento) assente in Fatture e Corrispettivi
Verifica nel CASSETTO FISCALE

CFP Sostegni-bis «automatico»

Menu di Cassetto Fiscale cliente

- L'Agenzia scrive
- Consultazioni**
 - Anagrafica
 - Dichiarazioni Fiscali
 - ISA / Studi di Settore
 - Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili ▾
 - Crediti Propri - IVA Annuale
 - Agevolazioni**



Il credito deve risultare nell'area
Agevolazioni

Agevolazioni

dettaglio utilizzi	Ente che ha concesso l'agevolazione	Tipologia agevolazione	Data fine validita' del plafond	Protocollo concessione	Anno di riferimento	Codice	Data dell'ultimo movimento	Credito Concesso (A)	Credito Utilizzato in Compensazione (B)	Credito Prenotato (C)	Credito Residuo (D)
1	Agenzia delle Entrate	CREDITO CFP SOSTEGNI ART. 1 DL N. 41/2021	-	202100010359		6941	13/4/2021	2.000,00 €	306,98 €	0,00 €	1.693,02 €

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo»

- Comma 5-15 articolo 1 1 D.L. 73 – 25/05/2021 «Sostegni-bis»
- Calo di fatturato medio mensile di almeno il 30%, calcolato confrontando il periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 con il periodo 01/04/2019 – 31/03/2020
 - Già beneficiari CFP Sostegni: riconosciuta solo la maggior somma
 - Previste percentuali diverse per i già beneficiari e i soggetti che non hanno avuto accesso al CFP Sostegni

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo»

<p>Beneficiari</p>	<ul style="list-style-type: none"> •Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e che producono reddito agrario titolari di partita IVA •Residenti o stabiliti nel territorio dello Stato •Aventi ricavi ex art. 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del TUIR non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero, per esercizi coincidenti con l'anno solare, il riferimento è ai ricavi e compensi tipici del 2019)
<p>Condizioni</p>	<p>Ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 01/04/2020 – 31/03/2021 inferiore di almeno il 30% rispetto al fatturato e corrispettivi del periodo 01/04/2019 – 31/03/2020</p>
<p>Soggetti esclusi</p>	<p>Sono in ogni caso esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Enti pubblici ex art. 74 TUIR •Soggetti ex art. 162-bis TUIR •Soggetti con partita IVA cessata alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo»

LIVE 450

Istanza	Necessaria: seguirà provvedimento attuativo a cura del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. L’istanza può essere presentata solo se il soggetto obbligato a tale adempimento ha già trasmesso telematicamente la LIPE del I trimestre 2021
Ammontare	Variabile, a seconda del fatto che il contribuente abbia o meno fruito in precedenza del CFP Sostegni
Ammontare massimo	150.000 euro
Ammontare minimo	Non previsto
Fruizione	Accredito in conto corrente o fruizione in compensazione con modello F24 Nel caso di scelta per la compensazione: •Trasmissione F24 esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate •Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Regime sanzionatorio	Resta valido il regime sanzionatorio introdotto in occasione del primo CFP Decreto Rilancio (art. 25, commi da 9 - 14 D.L. 19 maggio 2020 n. 34)

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo»

- Quanto alla determinazione della variabile “fatturato e corrispettivi”, occorre fare riferimento alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate:
 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 5/E del 14 maggio 2021;
 - Circolari dell’Agenzia delle Entrate nr. 15/E e 22/E del 2020.

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo»

- Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione ricadente nel periodo di interesse (in caso di fatturazione differita rileva la data del DDT o documento equipollente);
- Occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo»

- I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento;
- Concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- Nel caso di operazioni la cui imposta viene calcolata con il metodo della ventilazione dei corrispettivi ovvero con applicazione del regime del margine, per le quali risulta difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA, mantenendo lo stesso criterio per entrambi i periodi oggetto di analisi.

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo»

- Il “fatturato e corrispettivi” deve essere determinato come sopra ricordato anche per i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio;
- Non devono essere considerate le anticipazioni, regolarmente documentate ed effettuate in nome e per conto del cliente;
- Costituisce “fatturato” l’addebito in fattura del contributo integrativo alle casse di previdenza private;
- Nel caso di caso di confluenza di posizioni IVA occorre tenere conto della continuità tra i soggetti.
- Le operazioni «no IVA» rilevano se componenti positivi di reddito (es. aggi)

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo»

➤ Nel ragguglio su base mensile occorre non considerare il mese di inizio attività se ricadente nel periodo oggetto di computo del fatturato/corrispettivi?

Per analogia con quanto previsto in sede di CFP Sostegni si ritiene che la risposta debba essere affermativa

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo» - Conteggi NUOVI BENEFICIARI

- Differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, moltiplicata per:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo» - Conteggi NUOVI BENEFICIARI

Non sono previsti AMMONTARI MINIMI!

(penalizzante per piccole realtà)

Esempio:

Ammontare medio mensile del fatturato 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020: euro 1.500

Ammontare medio mensile del fatturato 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021: 1.000

CALO 33,33% □ POSSIBILE ACCEDERE AL CFP «SOSTEGNI-BIS»

Ammontare contributo: $(1.500 - 1.000) \times 90\% = 450$ euro

Se ditta individuale con il CFP Sostegni avrebbe ottenuto un contributo di 1.000 euro, se società di 2.000 euro.

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo» - GIA' BENEFICIARI CFP SOSTEGNI


- Differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020, **moltiplicato:**
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo» - GIA' BENEFICIARI CFP SOSTEGNI

Il contributo spetta SOLO se superiore al CFP SOSTEGNI

E SOLO PER LA DIFFERENZA

NON SONO PREVISTI AMMONTARI MINIMI



Può accadere che sussista il requisito d'accesso ma non spetti alcun contributo

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo» - GIA' BENEFICIARI CFP SOSTEGNI

Esempio

Società con ricavi 2019 euro 104.350 (= fascia 2)

Fatturato 2019: euro 104.350 → medio mensile 8.696

Fatturato 2020: euro 51.250 → medio mensile 4.271

CFP SOSTEGNI: $(8.696 - 4.271) \times 50\% = \text{euro } 2.213,00$

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo» - GIA' BENEFICIARI CFP SOSTEGNI

Esempio

Società con ricavi 2019 euro 104.350 (= fascia 2)

Fatturato 04/19 – 03/20: euro 97.350 → medio mensile 8.113

Fatturato 04/20 – 03/21: euro 48.750 → medio mensile 4.063

CFP SOSTEGNI-bis POTENZIALE: $(8.113 - 4.063) \times 50\% =$ euro 2.025,00

CFP SOSTEGNI BIS (Euro 2.025) < CFP SOSTEGNI (Euro 2.213)

CFP SOSTEGNI BIS SPETTANTE = ZERO

CFP Sostegni-bis «Aprile/Marzo» - GIA' BENEFICIARI CFP SOSTEGNI

- Se il calo di fatturato medio mensile «sostegni-bis» è inferiore a quello intervenuto nel periodo considerato dal «sostegni», il contributo aggiuntivo non spetta MAI
- E' possibile valutare il calo in termini assoluti **solo** se per entrambi i periodi i mesi da considerare sono 12
- Visto che il Sostegni-bis **non prevede ammontare minimo** potrebbe accadere che il calo medio sia superiore nel periodo «sostegni-bis» rispetto al periodo «sostegni», ma il contributo aggiuntivo non spetti comunque in forza del maggior importo introitato grazie all'ammontare minimo previsto dal Sostegni

**Contributi a fondo perduto e Crediti d'imposta COVID-19:
indicazione nel modello Redditi 2021**

Contributo a fondo perduto

I contributi presi in esame sono i seguenti:

- Contributo a fondo perduto ex art. 25 D.L. n. 34/2020;
- Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici ex art. 59 D.L. n. 104/2020;
- Contributo a fondo perduto ex art. 1 D.L. n. 137/2020;
- Contributo a fondo perduto ex Art. 2, D.L. n. 149/2020;
- Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione ex art. 2, D.L. n. 172/2020.

Come precisato di volta in volta nelle istruzioni alla compilazione dei vari modelli (Redditi PF, Redditi SP, Redditi SC ecc) i Contributi a fondo perduto ricevuti nel corso dell'anno d'imposta 2020 vanno indicati in dichiarazione oltre che negli specifici quadri:

i quadri di riferimento per la compilazione del Modello Redditi 2021" anche nel prospetto "Aiuti di Stato" presente nel quadro RS e in particolare il rigo RS401.

Contributo a fondo perduto

Compilazione del Modello Redditi 2021

I summenzionati contributi a fondo perduto per espressa disciplina normativa non concorrono alla formazione del reddito, ma ciò non esula i contribuenti che ne hanno beneficiato ad indicarli correttamente all'interno delle dichiarazioni fiscali 2021.

La compilazione si differenzia a seconda del tipo di sistema contabile adottato e dalla natura giuridica del contribuente, così come si vedrà di seguito.

All'interno del Modello dei Redditi Base 2021, nei QUADRI RE, RF, RG e LM è stata prevista l'indicazione dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito.

Contributo a fondo perduto

Compilazione del QUADRO RF – Impresa in contabilità ordinaria

Il QUADRO RF deve essere compilato dagli esercenti imprese commerciali in regime di contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 66 del TUIR, hanno optato per il regime ordinario.

Per tali contribuenti le istruzioni del Modello Redditi 2021 prevedono che:

“Nel **rigo RF55** vanno indicate le variazioni in diminuzione...ogni voce è indentificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo, in particolare vanno indicati con il...

Codice 83 l'ammontare dei contributi a fondo perduto indicati a conto economico che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137 e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172”.

Compilazione del QUADRO RG - Contribuenti in contabilità semplificata

Nel rigo RG10, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito. Ogni voce è identificata da un codice, da indicare nel campo immediatamente precedente quello che accoglie l'importo. In particolare, vanno indicati con il....

codice 27 l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172;

Inoltre nel rigo RG22, vanno indicati con il....

codice 47, l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito, già indicati nel rigo RG10 con il codice 27.

I contribuenti in contabilità semplificata, in sostanza sono chiamati ad eseguire una doppia indicazione in dichiarazione.

Contributo a fondo perduto

Compilazione del QUADRO RE – Lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

IL QUADRO RE deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni nel comma 1 dell'art.53 del TUIR, rientranti nel regime analitico, nonché i proventi percepiti per prestazioni di volontariato o cooperazione rese ad organizzazioni non governative, qualora dette prestazioni discendano dall'assunzione d obblighi riconducibili ad un rapporto di lavoro autonomo.

Per tali contribuenti è stato previsto che:

"Nella colonna 1 del rigo RE 3 deve essere indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito".

Compilazione del QUADRO LM – Regime forfettario

Il QUADRO LM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o dall'esercizio di arti e professioni, prodotto in regime dei minimi e in regime forfettario.

I contribuenti in tali regimi dovranno indicare:

Nella colonna 1 del rigo LM2 va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172;

Nel rigo LM33, colonna 1, va indicato l'ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito (da non riportare nella colonna 2), previsti dalle seguenti disposizioni del 2020: art. 25 del D.L. n. 34, art. 59 del D.L. n. 104, art. 1 del D.L. n. 137, e art. 2 del D.L. n. 149 e art. 2 del D.L. n. 172.

Esempi Pratici

Ipotizziamo un contribuente in regime forfettario che nel corso del 2020 ha ricevuto il Contributo a fondo perduto destinato all'attività dei servizi di ristorazione (ex Art. 2, D.L. n. 172/2020) per un importo pari a 10.000 €.

In questo caso la compilazione del quadro dovrà avvenire in questo modo:

BASE GIURIDICA												
Codice aiuto			Codice Regione	Quadr.	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0	2	8										
Codice CAR		Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
11A		DI	1	561011		1		,00				
DATI DEL PROGETTO												
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP				
18	giorno	anno	19	giorno	anno	20	21	22				
23			24				25					
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo			Numero civico						
23			24				25					
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante						
26		27		28		29						
20						,00						

L'articolo 28 del DL. Rilancio ha introdotto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (il 2019 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), il riconoscimento di

- ❖ **credito d'imposta nella misura del 60 %** dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- ❖ **credito spetta nella misura del 30%** nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda;
- ❖ Per le **strutture turistico-ricettive** il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato nella misura del 50%.

Esempi Pratici

Si ipotizzi un contribuente che abbia maturato un Credito di imposta del periodo pari a 5.000,00 € e lo abbia interamente utilizzato in compensazione (codice tributo "6920")
l'indicazione nel quadro RU sarà la seguente

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito				
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			H	8			
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione → solo soggetti periodo di imposta 20/21				,00		
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00		
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo	(di cui ¹	,00 ²	,00 ^{B2}	,00 ^{C2}	,00 ³	5.000,00
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				5.000,00		
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹	IVA (Periodici e acconto) ²	IVA (Saldo) ³	IRPEF (Acconti) ⁴	IRPEF (Saldo) ⁵	Imposta sostitutiva ⁶
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00		
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				,00		
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00		
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹	²	,00

Esempi Pratici

Lo stesso dovrà poi essere riportato anche nel quadro RS

Aiuti di Stato											
BASE GIURIDICA											
Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
9	10	11	Forma Giuridica			Dimensione impresa		Codice attività ATECO		Settore	
12	13	14	Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante						
60	1										5.000,00
DI	1	561011		1							
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP	
18	giorno	me	anno	19	giorno	me	anno	20	21	22	
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico			
23	24					25					
Tipologia costi		Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
26	27			28		29					
						5.000,00					

Esempi Pratici

Ipotizziamo alternativamente che il credito di imposta del periodo 5.000,00 € sia stato utilizzato in compensazione per 3.000,00 € e portato in diminuzione delle imposte per i residui 2.000,00 €. In questo caso l'indicazione in dichiarazione sarà la seguente:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito				
Crediti d'imposta <i>(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)</i>	RU1			'H	8			
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione —> solo soggetti periodo di imposta 20/21				,00		
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00		
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00) ³				5.000,00		
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				3.000,00		
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00	IVA (Periodici e acconto) ² ,00	IVA (Saldo) ³ ,00	IRPEF (Acconti) ⁴ 1.000,00	IRPEF (Saldo) ⁵ 1.000,00	Imposta sostitutiva ⁶ ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00		
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				,00		
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00		
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹ ² ,00		

La compilazione del quadro RS rimane invariata rispetto a quanto indicato nell'esempio precedente.

Art. 120 D.L. Rilancio

L'art. 120 del D.L. n.34/2020 ha introdotto il c.d. **credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro** a favore di un'ampia platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus. La misura, ai sensi del comma 1 dell'articolo 120, è infatti riconosciuta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (però solo se rientranti tra quelli indicati nell'apposito allegato al decreto), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

Il credito d'imposta è utilizzabile, **dal 1° gennaio al 30 giugno 2021**, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ai sensi dell'art. 122 del D.L. n. 34 del 2020.

Per la compensazione del credito tramite modello F24 va utilizzato il **codice tributo "6918"**.

Esempi Pratici

Supponiamo ad esempio che il contribuente abbia beneficiato di un credito d'imposta pari a 1.000 del quale ha usufruito in compensazione alla data del 30 giugno 2021 per 500 euro. L'indicazione in dichiarazione sarà la seguente:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito									
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			¹ I	6								
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00							
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00							
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00) ³				1.000,00							
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				500,00							
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRPEF (Acconti)	IRPEF (Saldo)	Imposta sostitutiva					
		¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00	⁵	,00	⁶	,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00							
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				,00							
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00							
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹	²	,00					

SEZIONE II

Credito 2019

Credito 2020

Esempi Pratici

Il credito d'imposta maturato deve essere indicato nel rigo RU5 e va riportato anche nel prospetto *Aiuti di Stato* presente nel quadro RS, rigo RS401. In particolare nel rigo RS401 il credito in parola deve essere riportato indicando nel medesimo alla colonna 1 il codice aiuto "63". Devono inoltre essere compilate la colonna 12 relativa alla forma giuridica dell'impresa, la colonna 13 riguardante la dimensione dell'impresa, la colonna 14 relativa al codice Ateco, la colonna 15 riguardante il settore, nella colonna 17 e 29 l'importo dell'aiuto spettante e nella colonna 26 dovrà riportarsi il codice "20".

La compilazione sarà ad esempio la seguente:

Esempi Pratici

LIVE 450

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto		Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma	
1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
9	10	11	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
12	13	14	15	16	17					
0	6	3								
11A	DI	1	472600		1		1.000,00			
RS401										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP		
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21	22		
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico		
23			24					25		
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
26	27	28	29							
20			1.000,00							

Art. 65 D.L. Cura Italia

L'articolo 65 del decreto "Cura Italia" ha previsto la possibilità di fruire di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione riferito al mese di marzo 2020 pagato relativamente agli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il citato credito d'imposta è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa ed è fruibile in forma automatica, ossia il suo utilizzo non è subordinato alla presentazione di un'apposita istanza di ammissione al beneficio ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Non deve essere compilato il quadro RS (aiuti di stato)

Esempi Pratici

450

Si ipotizzi un contribuente che abbia maturato un Credito di imposta del periodo pari a 5.000,00 € e lo abbia interamente utilizzato in compensazione (codice tributo "6917") l'indicazione nel quadro RU sarà la seguente

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito							
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			11							
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione → solo soggetti periodo di imposta 20/21				,00					
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00					
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00) ³				5.000,00					
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				5.000,00					
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRPEF (Acconti)	IRPEF (Saldo)	Imposta sostitutiva			
		¹	,00	²	,00	⁴	,00	⁵	,00	⁶	,00
	RU8	Credito d'imposta versato				,00					
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				,00					
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00					
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹	²	,00			

Esempi Pratici

450

Ipotizziamo alternativamente che il credito di imposta del periodo 5.000,00 € sia stato utilizzato solo parzialmente in compensazione. L'importo utilizzato è pari a 3.000 euro. In questo caso l'indicazione in dichiarazione sarà la seguente:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito				
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			11				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione → solo soggetti periodo di imposta 20/21				,00		
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00		
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00) ³				5.000,00		
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				3.000,00		
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconti)	IVA (Saldo)	IRPEF (Acconti)	IRPEF (Saldo)	Imposta sostitutiva
			¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00		
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				,00		
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00		
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹	² 2.000,00	

Bonus sanificazioni 2020 - Art. 125 D.L. Rilancio

L'articolo 125 del Decreto Rilancio ha introdotto un beneficio sotto forma di credito d'imposta per le somme investite dagli operatori economici al fine della sanificazione di ambienti e strumenti e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Beneficiano del contributo i soggetti che hanno presentato apposita domanda all'Agenzia delle entrate. Detto credito poteva essere utilizzato direttamente, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese (per i soggetti "solari" 2020, modello REDDITI 2021) o in compensazione nel modello F24 (codice tributo "6917") ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97 oppure ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (ex art. 122 del DL 34/2020).

Bonus sanificazioni 2020 – Esempi pratici

Si ipotizzi un contribuente che abbia maturato un Credito di imposta del periodo pari a 5.000,00 € e lo abbia interamente utilizzato in compensazione (codice tributo "6917") l'indicazione nel quadro RU sarà la seguente

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito				
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			H9				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione —> solo soggetti periodo di imposta 20/21				,00		
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00		
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00) ³				5.000,00		
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				5.000,00		
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00	IVA (Periodici e acconto) ² ,00	IVA (Saldo) ³ ,00	IRPEF (Acconti) ⁴ ,00	IRPEF (Saldo) ⁵ ,00	Imposta sostitutiva ⁶ ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00		
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				,00		
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00		
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni ¹		² ,00		

Bonus sanificazioni 2020 – Esempi pratici

Ipotizziamo alternativamente che il credito di imposta del periodo 6.000,00 € sia stato utilizzato in compensazione per 2.000,00 € e portato in diminuzione delle imposte per i residui 4.000,00 €. In questo caso l'indicazione in dichiarazione sarà la seguente:

SEZIONE I		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito				
Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1			H9				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione → solo soggetti periodo di imposta 20/21				,00		
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00		
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ³ 6.000				00		
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				2.000,00		
	RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute ¹ ,00	IVA (Periodici e acconti) ² ,00	IVA (Saldo) ³ ,00	IRPEF (Acconti) ⁴ 2.000,00	IRPEF (Saldo) ⁵ 2.000,00	Imposta sostitutiva ⁶ ,00
	RU8	Credito d'imposta riversato				,00		
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				,00		
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00		
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				Vedere istruzioni ¹ ² ,00		